

STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS RICONOSCIUTA

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Art. 1

Viene costituita un'associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione

"Idee Migranti ONLUS"

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promuovere progetti di sviluppo socio economico e culturale a sostegno delle popolazioni svantaggiate.

Art. 3

A tale scopo l'Associazione potrà:

A) promuovere la costruzione di scuole nei villaggi o nelle comunità che ne siano prive;

B) promuovere la costruzione di dispensari e ospedali;

C) favorire il miglioramento delle infrastrutture mediante la costruzione di acquedotti, strade, dighe, sistemi idroelettrici;

D) sostenere lo sviluppo di progetti di microcredito nei villaggi per sviluppare attività economiche basate principalmente sulle tradizioni tessili, artigianali ed artistiche e sull'utilizzo delle risorse naturali;

E) accompagnare processi di miglioramento delle tecniche agricole e di pastorizia;

F) promuovere la protezione delle risorse naturali e ambientali;

G) sostenere e promuovere lo studio, la tutela dei beni culturali e la ricerca sulla cultura, l'arte, la spiritualità e la storia dei Paesi in cui sono contestualizzati gli interventi.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, agenzie, fondazioni, ONG, enti pubblici i cui scopi siano affini a quelli dell'Associazione.

A tale scopo l'Associazione promuoverà la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esso integrative, accessorie, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4-12-1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro trenta giorni dalla costituzione alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Art. 4

La ONLUS ha sede in Milano via Barozzi n. 7.

ASSOCIATI

Art. 5

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- *Soci fondatori*
- *Soci ordinari*
- *Soci onorari*

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. Essi hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale, e di garantire il rispetto del presente statuto.

Sono soci ordinari coloro che, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi umanitari.

L'ammissione, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e diventerà definitiva a seguito del versamento delle quote associative.

I soci onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere che si sono distinte nel campo della cooperazione internazionale con i Paesi in Via di Sviluppo. Possono essere soci onorari anche personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci fondatori e ordinari maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato in sede di Assemblea può farsi delegare da altro socio. I soci onorari possono essere presenti alle Assemblee ma senza diritto di voto.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- A) per comportamento che rechi danno all'associazione o sia contrario a quanto espresso dal presente Statuto;*
- B) per dimissioni;*
- C) per decesso.*

ORGANI

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- *il Consiglio Direttivo;*
- *il Presidente;*
- *il Vice-Presidente;*
- *l'Assemblea Generale;*
- *il Tesoriere.*

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo.

L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove persone nominate dall'Assemblea Generale a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni; al termine del mandato I consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del consiglio stesso fino al numero di consiglieri esistente alla data di cessazione di quello sostituito.

Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di "consulenti". Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale.

Il Consiglio Direttivo eleggerà, anche al suo esterno, commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell'Associazione.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti (inclusa la presenza per via telefonica e/o in video conferenza) almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente un succinto ordine del giorno trasmesso, in via ordinaria, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante telefax o e-mail e, in via straordinaria, per urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, mediante telefax o e-mail.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- determinare l'ammontare delle quote associative;*
- deliberare sulle questioni di amministrazione e gestione;*
- predisporre i bilanci;*
- deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o da altro organo;*
- deliberare circa ammissione, recesso ed esclusione dei soci.*

Art. 9

Il Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è nominato nell'atto costitutivo o, successivamente, a maggioranza dai consiglieri, tra i membri del Consiglio Direttivo; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il consiglio può delegare al Vicepresidente o a uno o più consiglieri permanentemente alcune e solo temporaneamente tutte le proprie funzioni.

Art. 10

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi, anche in giudizio, con potere di firma libera all'esterno.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

E' sua competenza tenere i contatti sia con i consulenti tecnici, sia con i dipendenti e i collaboratori che prestano la loro opera per l'Associazione.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di partecipazione, nomina un segretario, cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario.

Art. 11

Il Vice-Presidente

Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che dura in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Vice-Presidente può, in caso di assenza o impedimento del Presidente, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale e, negli stessi casi, rappresentare l'associazione all'esterno.

Art. 12

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci e viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno.

In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati ai soci con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, mediante invito in forma scritta (inclusa trasmissione a mezzo telefax o e-mail); in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti (esclusi dal computo gli astenuti).

Art. 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Qualora il controllo della gestione dell'Associazione non sia demandata ad una Società di revisione, potrà essere eletto il Collegio dei Revisori, composto da tre membri e nominato dall'Assemblea.

Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti.

I Revisori vigilano sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione e controllano la gestione amministrativa e contabile della medesima. A tal fine, essi redigono un'apposita relazione sul bilancio consuntivo annuale. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni dell'Assemblea Generale e sono invitati a partecipare a quelle del Consiglio Direttivo quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di natura finanziaria.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'affidamento del controllo dell'attività ad una società di revisione anche in presenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dai consiglieri tra i membri del Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

PATRIMONIO

Art. 15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da liberalità e/o sovvenzioni di enti pubblici, persone fisiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine umanitario dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.

BILANCIO ED UTILI

Art. 16

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno a partire da quello relativo all'anno di costituzione. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'assemblea deve approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il 30 giugno di ogni anno.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedono.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio associativo non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

L'Assemblea Generale degli associati riunita in sessione straordinaria con la presenza dei due terzi dei membri può modificare lo statuto.

Art. 18

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa il fondo comune residuo, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono le medesime finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA TRANSITORIA

Art. 19

Nell'Atto costitutivo potrà essere eletto un Consiglio Direttivo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo Transitorio potrà durante la sua vigenza, cooptare altri membri fino a un massimo di nove.

Gli organismi eletti nell'atto costitutivo durano in carica due anni e hanno il compito di promuovere l'adesione di nuovi soci e di convocare l'Assemblea Generale per l'elezione degli organi ai sensi dello Statuto.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 20

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di leggi speciali e quelle del Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile.

F.to Donato Chirulli

F.to Elena Galateri

F.to Giovanni Giustiniani

F.to Chiara Castiglioni

F.to Giovanni Francesco Lega

F.to Andrea Manenti

F.to Michela Rayneri

F.to Ubaldo La Porta Notaio